

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO l'art.142 lettera m) del D.Lgs. n.42/2004 (ex art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431), ai sensi del quale sono tutelate per il loro interesse paesaggistico *"le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice"*.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 4.12.2019, dal signor XXXX, avverso il provvedimento n.22791 del 18.10.2019, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso parere contrario sul progetto in sanatoria riguardante la realizzazione di un fabbricato (casotto-deposito) a XXXX, in area paesaggisticamente tutelata.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Catania contenute nella nota n. 14705 dell'11.11.2020.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Catania, perché le opere abusive sarebbero state realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico apposto con il D.A. n. 5800 del 17.5.2000, come risulterebbe da una ortofoto degli anni 1994-1998 allegata al ricorso.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Catania con il parere impugnato n. 22791/2019 non ha concesso la compatibilità paesaggistica, perché le opere realizzate costituiscono un aumento di volume e di superficie e pertanto non rientrano nei casi previsti dall'art.167, comma 4, del D.Lgs. n.42/2004.

Trattasi, in particolare, di un corpo di fabbrica mq. 25 ad uso non residenziale destinato a servire l'attività di produzione di agrumi, così come dichiarato dallo stesso ricorrente all'interno del ricorso.

Al riguardo si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004 avvenuta il 1° maggio 2004, ed in particolare dell'art. 146, comma 10, viene affermato che non è più possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per le opere edilizie realizzate *sine titulo* (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 gennaio 2005, n. 91; T.A.R. Campania, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 1009).

La norma contenuta nel successivo D.Lgs. n. 157/2006, recante disposizioni correttive ed integrative al predetto Codice, ha chiarito e stabilito definitivamente che l'autorizzazione paesaggistica *ex post* può essere rilasciata soltanto per i "piccoli abusi", soggetti a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167, comma 4, e precisamente:

**REGIONE SICILIANA**

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al di fuori di questi casi il trasgressore degli obblighi previsti dall'art. 146 del Codice è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Si impongono sul divieto generale di sanatoria degli abusi paesaggistici le cosiddette "*leges speciales*", che prevalgono su quella generale, e cioè la L. n.308/2004, art. 1, comma 37, l'art. 23 della L.r. n.37/1985, la L. n.724/1994, gli artt. 17, comma 6, ed art. 20 della L.r. n.4/2003.

Non rientra invece nel novero delle disposizioni speciali l'art.13 della L. n. 47/1985, poi divenuto art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed oggi art.14 della L.r. n.16/2016, ai sensi del quale il ricorrente ha presentato domanda di sanatoria edilizia al Comune di Palagonia per gli interventi abusivi realizzati.

Quest'ultima disposizione, cosiddetta sanatoria a regime, consente di regolarizzare senza alcuna limitazione gli abusi edilizi agli effetti urbanistici, ma rimane impregiudicata la loro ammissibilità ai fini paesaggistici, che va valutata quando sussiste, e cioè quando gli abusi ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in forza delle previsioni contenute nel Codice.

Da ciò ne consegue che in queste ipotesi, in presenza di un abuso "sostanziale" in aree di interesse paesaggistico, la Soprintendenza è tenuta ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, restando preclusa la possibilità di regolarizzare l'abuso; circostanza che ricorre nel caso in esame, poiché la realizzazione di un corpo di fabbrica, avendo comportato la creazione di volume, non rientra nelle ipotesi di opere suscettibili di sanatoria realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; quindi legittimamente la Soprintendenza ha respinto l'istanza del ricorrente.

RILEVATO che non può condividersi quanto sostenuto dal ricorrente circa la anteriorità delle opere abusive al vincolo di tutela paesaggistica.

Al riguardo, la Soprintendenza di Catania in sede di controdeduzioni ha dichiarato che l'opera abusiva di che trattasi ricade "*in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004*", come era stato anche certificato dal Comune di XXXX in data 9 gennaio 2002-prot. n. 101, rilasciando apposita attestazione di destinazione urbanistica al proprietario.

Pertanto, il vincolo paesaggistico in quell'area è vigente fin dal 1985, poiché il citato art.142 non è altro che una trasposizione dell'originario art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta legge Galasso). Ne consegue che non è sufficiente la prova prodotta dal ricorrente diretta a mostrare la preesistenza dell'opera abusiva al vincolo di tutela, perchè la allegata ortofoto riguarda un periodo (1994-1998) successivo a quello in cui era divenuto operante il vincolo in quel territorio risalente al 1985.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal signor XXXX confermando l'impugnato parere del 18.10.2019 – prot. n. 22791 - della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso gerarchico prodotto con atto qui spedito in data 4.12.2019, dal signor XXXX residente nel comune di XXXX avverso il provvedimento n.22791 del 18.10.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania n. 22791 del 18.10.2019.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.



REGIONE SICILIANA

Art. 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 14-12-2020

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro